

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del

ricorso: T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 15206/15;

2. Nome dei ricorrenti:

NOME	COGNOME	C.F.
1. DISPOTO	IVANA	DSPVNI74L46G273Q
2. FINESSO	SILVIA	FNSSLV75B45L736K
3. GENTILE	GIOVANNA MARIA	GNTGNN76E57G273E
4. GIORDANO	GAETANA CLAUDIA	GRDGNC80A66G273D
5. MANDINA	NICOLA	MNDNCL80H22F126C
6. SALVO	PAOLO	SLVPLA77E17F158C
7. VENZA	ALESSIA	VNZLSS88D49D423L
8. CAVARA	VALERIA	CVRVLR79R56G273Z
9. CASCIO	DAVIDE	CSCDVD74M14G273N
10. ALAGNA	ENRICO	LGNNRC87A30D423B
11. MAZARESE	MARIELLA	MZRMLL81E48C286E
12. BERTOLAMI	GIUSEPPE	BRTGPP87H03F158E
13. RUSSO	CLAUDIA	RSSCLD80C59G273S
14. SANZERI	CRISTINA	SNZCST84A43G273L
15. RE	LUCA	REXLCU86E19G273Y
16. PIPITO'	MARIACARMELA	PPTMCR82H55A638D
17. SACCA'	GIOVANNI LUCA	SCCGNN85P25F158Z
18. RECCA	DANIELA	RCCDNL80C58F061F
19. CASTELLINO	CARMELINA	CSTMCR86M59G273J
20. CIOFALO	MARCO	CFLMRC83L23G273S
21. ORLANDO	ISABELLA	RLNSLL83M42G273Q

22. PENNICA SILVIA MARIA PNNSVM79R59B429N
ROSARIA

2.1. Indicazione delle amministrazioni intimare:

il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro *pro tempore*,
la **REGIONE SICILIA**, in persona del Presidente *pro tempore*,

E

L'ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA in persona del legale
rappresentante *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

a) graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2015/2018, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;

a1) provvedimento di approvazione della graduatoria (D.D.G. n. 1695 del 08/10/2015) e delle prove di concorso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;

b1) verbali della Commissione del concorso ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e del provvedimento di nomina delle Commissioni;

c) D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale*" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;

d) avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 21 aprile 2015, n. 31 nonché del bando di concorso Regionale nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale o, in subordine, di consentire la presentazione della domanda di partecipazione in più Regioni da svolgersi in date differenti;

e) prova di concorso e in particolare dei quesiti in atti contestati nn. 23, 26, 39, 70, 99;

f) l'art. 7 del bando di concorso e della corrispondente norma del D.M. nella parte in cui fissa una soglia di ammissione a 60 punti.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa dell'illegittimità del concorso.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, L.N. 264/1999 E DELLA D.LVO. N. 368/99. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui viene disposta una graduatoria

regionale anziché nazionale.

Di recente è stata attuata la graduatoria unica per l'accesso al C.D.L. di Medicina e Odontoiatria, Veterinaria ed Architettura. Stesso modello si segue per le specializzazioni *post lauream*.

Nonostante i proclami successivi ed antecedenti al D.M. 7 marzo 2006 "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale*", però, non si è optato per la graduatoria unica nazionale per tale corso triennale di specializzazione.

E ciò in maniera illegittima. Così come statuito dal Consiglio di Stato "*l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande*" ([Cons. Stato, VI, Ord. 18 giugno 2012, n. 3541](#)).

Tale metodo di gestione della prova, lo scorso anno, è stato censurato dal G.A. che ha ritenuto "*che le censure di illegittimità della organizzazione del concorso nella forma di graduatorie regionali rese alternative dalla contestualità delle prove, scelta che appare imputabile al d.m. 7 marzo 2006, devono essere affrontate in sede di esame del ricorso nel merito (senza che la relativa valutazione risulti pregiudicata dall'inerenza della disciplina del concorso alla materia della formazione professionale, incidendo parimenti sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sulla materia delle professioni e su quella della salute); Ritenuto, nelle more, che – impregiudicata ogni valutazione discendente dalla verifica in concreto dell'interesse a ricorrere, che dovrà avvenire in primo grado a seguito della disposta integrazione del contraddittorio – nella comparazione tra i contrapposti interessi, tenuto conto che non sono stati adeguatamente rappresentati dalla Regione specifici impedimenti di carattere organizzativo, occorre dare prevalenza a quello di parte appellante a non perdere l'occasione di frequentare il corso già avviato, confermando l'ammissione con riserva in soprannumero e senza borsa di studio*" (ex multis CDS, Sez. III, 20 maggio 2015, n. 2217).

II. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 23, 26, 39, 70, 99. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 7/3/06. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio e alla formazione dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

Come si desume anche dalla consulenza tecnica di parte versata in atti, nel caso di specie il test era caratterizzato da alcune domande errate. Tra queste la n. **23** "La diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)", la n. **26** "L'ulcera duodenale", la n. **39** "quale test e' piu' efficiente per valutare la perdita di albumina da parte del rene", la n. **70** "Le strie di Kerley sono dovute a", la n. **99** "In quali pazienti la restrizione proteica riduce la progressione della malattia renale cronica".

III. LA DOMANDA PRINCIPALE SPIEGATA IN RICORSO E VOLTA AD OTTENERE L'AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO; L'ALTERNATIVA DELL'ANNULLAMENTO E LA SENTENZA 22 SETTEMBRE 2015, N. 4432 DEL CONSIGLIO DI STATO.

L'interesse principale della presente azione è volto all'ammissione sovranumeraria (nei termini di cui alle note posizioni del CDS sul sovrannumero, ex multis n. 2935/14) cui segue (anche al fine della gradazione delle domande sulla base dei principi dell'A.P. n. 5/15) la tutela demolitoria e di annullamento classica dei provvedimenti impugnati.

Solo ove si ritenga di non poter accordare la tutela risarcitoria in forma specifica residuerà comunque interesse all'annullamento. Codesto On.le T.A.R., in tal caso, ritenuti (erratamente) non sussistenti i presupposti per accordare il risarcimento del danno dovrà comunque limitarsi ad annullare l'intero concorso essendovi, in tal senso, espressa domanda ed espresso interesse di parte ricorrente.

4. Indicazione dei controinteressati Tutti i soggetti utilmente inclusi nella graduatoria impugnata del corso triennale di formazione in medicina generale Regione Sicilia: dal n. 1 al n. 125.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 15206/15) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 2564/16 ([SCARICA](#));

7. Testo integrale del ricorso ([SCARICA](#));

8. Elenco nominativo dei controinteressati ([SCARICA](#)).